



# **COMUNE DI BROLO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**per l'affidamento in gestione e la concessione in uso  
temporaneo degli impianti sportivi comunali**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON DELIBERA N. 21 DEL 29.07.2020

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle relative aree di pertinenza.

2. Gli impianti sportivi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, amatoriale e per il tempo libero della collettività, con la preminente finalità di favorire l'aggregazione, la solidarietà sociale, il benessere psico-fisico dei bambini, dei ragazzi e, più in generale, dei cittadini.

3. Il Comune di Brolo riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute ed intende, dunque, garantire la più ampia fruizione degli impianti da parte della collettività e promuovere corretti stili di vita.

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono: a) per "Amministrazione" il Comune di Brolo; b) per "concedente" il proprietario dell'impianto o colui che ne ha la disponibilità; c) per "concessionario" colui che assume la gestione o ha in uso l'impianto sportivo; d) per "impianto sportivo" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive; e) per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo; f) per "gestione" dell'impianto sportivo l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare e garantire la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva; g) per "affidamento in gestione" il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni dell'amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio nei limiti del presente Regolamento; h) per "concessione in uso" il provvedimento

con il quale il concedente autorizza l'uso di un impianto sportivo, per l'intera stagione o per utilizzi saltuari; i) per "tariffe" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto; j) per "canone" l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione.

### **ART. 3 - TIPOLOGIE DI CONCESSIONI**

1. Le tipologie dell'affidamento in gestione e della concessione in uso a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento:

- a) concessione in uso, avente carattere temporaneo e/o stagionale;
- b) concessione di affidamento in gestione.

2. La concessione in uso temporaneo o stagionale è attivata a seguito di richiesta pervenuta all'Ente o previa pubblicazione di un Avviso pubblico ed è prevista per ragioni legate alla conformazione degli impianti oppure per motivi legati all'efficienza e/o tutela della continuità nell'utilizzo degli impianti, nonché per sostenere e promuovere lo svolgimento diffuso della pratica sportiva da parte delle Associazioni/Società locali.

3. Nel caso di affidamento della gestione di un impianto, la procedura di affidamento avviene previa adozione di un Bando che dovrà essere pubblicizzato attraverso il sito istituzionale del Comune.

4. La durata massima delle concessioni di cui al presente regolamento è così stabilita:

- ✓ la concessione in uso temporaneo non può essere superiore a 12 mesi;
- ✓ la concessione in gestione degli impianti sportivi è affidata per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque, secondo le previsioni del relativo Bando.

#### **ART. 4 - INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE**

1. La procedura di selezione relativa all’affidamento in gestione di un impianto sportivo comunale, si attiva mediante apposito Bando reso pubblico tramite il sito istituzionale del Comune.

2. I criteri di selezione contenuti nel Bando dovranno, comunque, improntati ai seguenti criteri:

- Curriculum dell’Associazione/Società sportiva o del diverso soggetto partecipante alla procedura di affidamento dell’impianto sportivo, che tenga conto dei principi previsti all’art. 1, commi 2 e 3;
- Valenza patrimoniale della proposta che preveda specifici interventi di manutenzione o di miglioramento degli impianti, ovvero la realizzazione di ulteriori impianti nelle aree di pertinenza;
- Offerta economica.

3. Non potrà essere assegnato l’uso degli impianti a Società e/o Associazioni che, in occasione di precedenti affidamenti o gestioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto o risultino morosi nei confronti del Comune.

4. I bandi per l’affidamento degli impianti sportivi potranno prevedere l’obbligo da parte del concessionario di garantire, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività, la continuità delle attività ordinarie delle Associazioni/Società aventi sede nel Comune di Brolo iscritte a campionati federali.

5. In sede di affidamento, potrà essere valutata positivamente la disponibilità delle Associazioni/Società a consentire la pratica sportiva gratuita a favore di minori facenti parte di famiglie particolarmente disagiate ovvero a promuovere la pratica sportiva dei minori diversamente abili.

## **ART. 5 - INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO**

1. La concessione in uso temporaneo dovrà essere ispirata alla finalità di garantire a più società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva lo svolgimento di campionati, gare, manifestazioni e allenamenti.
2. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata, l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
3. Tra i criteri di priorità per l’assegnazione in uso devono essere considerati, anche se in modo non esclusivo: • Maggiore periodicità dell’attività richiesta • Pratica di attività destinate a bambini e ragazzi o disabili • Svolgimento dell’attività o partecipazione a campionati federali, da parte di un’Associazione sportiva avente sede nel Comune di Brolo.
4. L’Avviso prevede l’applicazione di un canone e contiene la disciplina relativa alla manutenzione ordinaria o prevede il rimborso delle relative spese.

## **ART. 6 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

1. Nel caso di Bando per l’affidamento in gestione o di Avviso per la concessione in uso temporaneo, la valutazione dei progetti proposti, avverrà a cura di una Commissione tecnica, nominata con atto del Responsabile dell’Area Tecnica, che valuterà le offerte secondo i criteri qualitativi e quantitativi fissati nel Bando o nell’Avviso, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e tenendo conto degli indirizzi individuati agli artt. 4 e 5.
2. In mancanza di più proposte o offerte, la valutazione della proposta presentata è affidata al Responsabile del Procedimento. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di verificare, da parte del Responsabile del Procedimento, la congruità della proposta e la compatibilità dell’attività sportiva svolta

con le caratteristiche dell'impianto e la verifica, del possesso in capo al concessionario, dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione,

#### **ART. 7 - CANONI DI UTILIZZO E TARIFFE**

1. Al fine di poter far fronte ai costi di gestione e manutenzione degli impianti, saranno di spettanza del soggetto gestore i proventi che questi introiterà per l'utilizzo dell'impianto ed in particolare: a) proventi delle manifestazioni organizzate direttamente; b) tariffe relative all'utilizzazione degli impianti secondo i limiti indicati nell'atto o nel provvedimento di concessione; c) proventi derivanti da altre attività diverse da quelle ordinarie preventivamente autorizzate dal Comune compatibilmente alle caratteristiche dell'impianto e nel rispetto della normativa vigente; d) proventi derivanti dall'installazione nell'impianto, ai fini della mera sponsorizzazione, di strutture permanenti di pubblicità commerciale.

2. Relativamente ai ricavi e introiti rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.

3. E' facoltà dell'Amministrazione, al fine di garantire la più ampia fruizione degli impianti da parte delle Associazioni Sportive, delle Società e della collettività, prevedere nel Bando o nell'Avviso, criteri di contenimento delle tariffe applicate dai gestori.

#### **ART. 8 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI**

1. L'uso degli impianti comunali è occasionalmente concesso, a titolo gratuito, alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado che ne facciano richiesta all'Amministrazione, limitatamente al periodo e all'orario scolastico.

2. L'Amministrazione, può disporre la concessione a titolo gratuito e temporaneo degli impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche e singole manifestazioni, ovvero per eventi di particolare interesse per la collettività.

3. Il Comune si riserva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare occasionalmente gli impianti a titolo gratuito per proprie iniziative o iniziative dallo stesso patrocinate, previo semplice avviso - anche informale - al concessionario o utilizzatore.

### **ART. 9 - EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE**

1. In caso di calamità naturali e/o grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possa pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

### **ART. 10 - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE E DEL CONCESSIONARIO**

1. Chiunque risulti Concessionario o utilizzatore dell'impianto sportivo dovrà farsi carico dei seguenti oneri: a) manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale; b) segnalare tempestivamente al gestore ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura; c) assunzione di ogni responsabilità derivante dallo

svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi; d) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune. Nel caso in cui il danno sia arrecato dall'utilizzatore non Concessionario, quest'ultimo sarà comunque ritenuto responsabile ma potrà rivalersi nei confronti del danneggiante per il relativo risarcimento degli oneri sostenuti per sua causa;

2. Il Concessionario è inoltre tenuto a: - rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso; - risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso.

Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti o gli organizzatori.

3. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse al utilizzatore dell'impianto.

4. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità.

## **ART. 11 - MANUTENZIONI**

1. Il Concessionario potrà svolgere previo consenso ed accordo con l'Amministrazione, opere di manutenzione straordinaria anche a scomputo del canone eventualmente dovuto.



2. In sede di sottoscrizione del verbale di Consegna le parti accertano lo stato manutentivo dell'impianto e la presenza delle condizioni di conformità della struttura rispetto alla normativa vigente.

3. Nei casi in cui il Comune si faccia carico della manutenzione straordinaria, la medesima è esclusa laddove la necessità della manutenzione derivi da una mancata o inadeguata attuazione di interventi manutentivi da parte del gestore.

#### **ART. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

1. Fatti salvi i casi di utilizzo da parte di terzi, il gestore non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, la gestione dell'impianto di cui risulta affidatario. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'assegnazione d'uso ottenuta.

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI**

1. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:  
a) il versamento del canone è effettuato con ritardi superiori a tre mesi rispetto alla scadenza stabilita nell'avviso pubblico; b) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.

2. Il Comune revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, quando: a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti; b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione; c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### **ART. 14 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento, entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

